

ARCEA

Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
Via E. Molè, Trav. L. Di Bona 88100 CATANZARO
P.IVA 02868170792 – Tel. 0961/750530 Fax 0961/750338 – Email: info@arcea.it

REGOLAMENTO PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO

CRITERI DI CONCESSIONE E MODALITA' DI UTILIZZO DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.

1. Il presente regolamento disciplina il diritto allo studio dei dipendenti Arcea secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del CCNL del 14/9/2000 .
2. Al fine di garantire il diritto allo studio, ai dipendenti **con rapporto di lavoro a tempo indeterminato** sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - appositi permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150¹ ore individuali per ciascun anno scolastico/accademico², proporzionate alla durata della prestazione in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale e nel limite massimo del 3%³ del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi d'interesse e la preparazione degli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Sono esclusi dalla fruizione dei permessi di studio i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato ed i dipendenti che frequentano corsi serali o la cui frequenza non interessa

¹ Il numero delle ore di permesso soggettivamente riconoscibili deve essere rapportato all'effettiva esigenza di frequenza al corso manifestata dal dipendente ed **adeguatamente comprovata**, non dovendo, necessariamente raggiungere il limite delle 150 ore.

² Le 150 ore sono da riferirsi per anno solare con fruizione, quindi dal 1° gennaio al 31 di ogni anno.

³ Al fine della concessione dei suddetti permessi, si evidenzia che tale limite non consente di estendere ad un numero maggiore di dipendenti il beneficio in esame, anche se le ore fruite pro-capite sono inferiori al numero massimo previsto (ORIENTAMENTO APPLICATIVO ARAN del 26.05.2011).

l'orario di lavoro, ai quali spettano unicamente i permessi retribuiti per sostenere esami ai sensi dell'art. 19 del CCNL 06.07.95. Sono esclusi altresì i dipendenti iscritti alle Università telematiche.

5. I permessi relativi al diritto allo studio possono essere concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

I permessi per diritto allo studio possono essere attribuiti anche agli studenti fuori corso⁴, purché siano rispettate le priorità prescritte dalla disciplina dell'art. 15 del CCNL del 14 settembre 2000.

6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% verrà formulata apposita graduatoria secondo il seguente ordine di priorità:
- a) Dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post universitari, abbiano superato gli esami previsti per gli anni precedenti;
 - b) Dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, **sempre per la prima volta**, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui al punto a).
 - c) Dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, diverse da quelle indicate ai punti a) e b).

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie, la precedenza è accordata, nell'ordine, a chi frequenta corsi di studio relativi a :

- a) Scuola media inferiore
- b) Scuola media Superiore
- c) Università
- d) Post/Universitari

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri sopra indicati sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai fruito dei permessi per studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

⁴ I permessi per diritto allo studio possono essere attribuiti anche agli studenti fuori corso, purché siano rispettate le priorità prescritte dalla disciplina dell'art. 15 del CCNL del 14/9/2000 (ORIENTAMENTO APPLICATIVO ARAN - RAL951). Il dipendente deve indicare espressamente nella domanda (allegato 1 al presente regolamento) lo stato di fuori corso.

7. La graduatoria verrà comunicata agli interessati i quali avranno 10 giorni di tempo per presentare osservazioni documentate al fine di comprovare una loro eventuale diversa posizione in graduatoria. Scaduto tale termine il Responsabile del Personale approverà la graduatoria degli ammessi all'utilizzo del diritto allo studio con apposito provvedimento che sarà trasmesso agli interessati.
8. Qualora in corso d'anno si verificano delle rinunce da parte del personale utilmente collocato in graduatoria ed a cui era stato accordato il diritto ad usufruire dei permessi in oggetto, si procederà in ordine di graduatoria (sempre nel rispetto del 3% delle unità in servizio) ad integrare l'elenco del personale avente titolo al beneficio, qualora in tempo utile per la frequenza dei corsi ed il superamento degli esami richiesti.
I dipendenti autorizzati alla fruizione del beneficio che non abbiano mai usufruito delle ore, senza giustificato motivo e senza avervi espressamente rinunciato, decadranno dal beneficio e un'eventuale richiesta di concessione per l'anno solare successivo sarà presa in considerazione solo dopo l'esaurimento di tutte le altre domande.
9. La domanda per la concessione dei permessi deve essere presentata improrogabilmente nel periodo compreso fra **il 20 ottobre e il 30 novembre di ogni anno** presso il protocollo dell'Agenzia compilando il modulo allegato al presente regolamento (comprensivo del certificato di iscrizione o autocertificazione di iscrizione o fotocopia del bollettino di pagamento della tassa di iscrizione).
Nell'ipotesi, invece, che i dipendenti che fruiscono dei permessi siano in numero inferiore al limite stabilito annualmente, i permessi potranno essere concessi anche in corso d'anno (comunque entro il termine del 28 febbraio) a dipendenti aventi titolo, fino all'esaurimento dei posti disponibili secondo le modalità ed i criteri comunque stabiliti dal presente regolamento. Il dipendente interessato è tenuto a presentare all'Ufficio Personale, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione della concessione del beneficio il certificato d'iscrizione.
10. Per la concessione dei singoli permessi, i dipendenti ammessi al beneficio sono tenuti a compilare il modulo relativo alle assenze dal servizio debitamente vistato dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio di appartenenza ed inoltrarlo all'Ufficio Personale. La durata del permesso deve essere tale da assicurare il corretto espletamento del servizio, per cui, sia nel caso in cui il permesso assorba l'intera giornata, sia nel caso in cui ne assorba solo una parte, deve essere debitamente programmata con il Dirigente/Responsabile di appartenenza. Sempre a garanzia del corretto espletamento del servizio, il dipendente ammesso al beneficio deve presentare richiesta di permesso almeno tre giorni prima della

fruizione dello stesso. Le richieste di permessi fatte prescindendo dalla suindicata programmazione potranno anche non essere concesse nel caso di indifferibili esigenze di servizio. Nel caso di concessione del beneficio a più dipendenti addetti alla medesima funzione la fruizione dei permessi potrà avvenire contestualmente da parte di tutti solo a condizione che la stessa non comporti un irregolare funzionamento del servizio. In tali ipotesi il Dirigente/Responsabile della funzione di appartenenza è tenuto a concedere i permessi con criteri di rotazione che garantiscano imparzialità nei confronti degli ammessi a beneficio e la corretta funzionalità del servizio. L'assenza dal servizio, se non comprende l'intero turno lavorativo, dovrà risultare mediante utilizzo del badge con timbratura.

11. Il dipendente ogni qualvolta fruisce del singolo permesso studio dovrà produrre l'attestato di partecipazione (rilasciato dal docente o dalla segreteria studenti) contenente **anche l'orario relativo alla singola giornata di corso/formazione.** Si precisa che il permesso potrà essere riconosciuto solo allorché la frequenza al corso sia contestuale all'orario di lavoro da rendersi. Se i permessi vengono richiesti per il sostenimento degli esami dovrà essere presentata certificazione attestante la presenza alla seduta di esame.
12. Per sostenere gli esami relativi ai corsi, il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995.
13. I permessi per diritto allo studio possono essere concessi **solo per la frequenza dei corsi,** comprensivi anche del tempo del viaggio che dovrà, in base ai principi di correttezza e buona fede, essere concordato preventivamente con il Dirigente di appartenenza, e non per la preparazione degli esami o per assistere agli stessi.
14. Nel caso di fruizione di permessi di diritto allo studio per dottorati di ricerca senza borsa di studio, i dipendenti sono tenuti a dimostrare in ogni caso la partecipazione ai corsi ufficiali, ai seminari, alle esercitazioni o altra attività di formazione alla ricerca, per ogni giorno di godimento del permesso.
15. E' facoltà dell'Agenzia richiedere a fine corso la certificazione relativa alla regolare frequenza dei corsi relativi all'anno di riferimento.
16. In mancanza delle predette giustificazioni/certificazioni delle assenze nelle modalità richieste, i permessi verranno considerati come **aspettativa per motivi personali.**
17. Costituisce causa di decadenza dal beneficio la mancata presentazione del certificato di iscrizione o di equivalente certificazione entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione della concessione del beneficio ed i permessi già utilizzati verranno considerati come

aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Per tutti i casi non previsti nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. Il presente regolamento con il modulo allegato, è trasmesso a tutti i dipendenti e alle OO.SS.

Catanzaro, 29/10/2012



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Raffaele Cesario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raffaele Cesario". The signature is written in a cursive style and is positioned below the printed name.

Oggetto: Richiesta permessi retribuiti per il Diritto allo studio (150 ore) anno accademico _____

Il/La sottoscritto/a _____ dipendente di ruolo
con il profilo di _____ in servizio presso
_____.

CHIEDE

di poter usufruire, **per l'anno accademico 2012/2013**, dei permessi retribuiti per il diritto allo studio pari a n. 150 ore ai sensi dell'articolo 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 14/09/2000, per conseguire il seguente titolo di studio:

- Diploma di Maturità
- Laurea Triennale 1° anno 2° anno 3° anno
- Laurea Specialistica 1° anno 2° anno
- Laurea a ciclo unico 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
- Master I° livello durata anni 1 durata anni 2
- Master II° livello durata anni 1 durata anni 2
- Altri _____

Presso Scuola/Istituto/Università _____

Con sede in _____

A tal fine si allega: (barrare la casella)

- certificato di iscrizione di iscrizione
- fotocopia del bollettino di pagamento della tassa di iscrizione
- autocertificazione di iscrizione

Il/La sottoscritto/a, essendo consapevole che la fruizione dei permessi di che trattasi è vincolata alla presentazione della certificazione di iscrizione, all'attestazione della frequenza ai corsi ovvero alla certificazione relativa agli esami sostenuti, si impegna ad assolvere a detti adempimenti consapevole che, in caso di non conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia e dalle disposizioni interne all'Ente, le ore eventualmente fruite verranno considerate aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie, permessi brevi o riposi compensativi per straordinario già effettuato

DATA _____

FIRMA _____